

Deliberazione della Giunta Regionale 7 aprile 2011, n. 26-1839

**L.r. 34/2008 e s. m. e i., art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà economiche partecipanti al progetto utilizzo lavoratori in mobilità in attività socialmente utili ex art. 7, D.lgs 468/1997 presso gli Uffici Regionali. Approvazione schema protocollo di accordo.**

A relazione dell'Assessore Porchietto:

Vista la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 34 “Norme in materia di promozione dell’occupazione, della qualità, della sicurezza e regolarità del lavoro” e successive modifiche ed integrazioni;

preso atto che l’art. 4, comma 1 della predetta legge prevede che la Regione eserciti le funzioni di programmazione, indirizzo e coordinamento delle politiche attive del lavoro, nonché quelle relative alla regolazione e organizzazione dei servizi per il funzionamento del mercato del lavoro;

preso atto che l’art. 37, comma 1 e comma 1 bis della predetta legge prevede la facoltà, per la Regione, di destinare risorse per sussidi, corrisposti ai sensi dell’art. 34 del DPR 29/09/1973, n. 601, a favore di lavoratrici e lavoratori che, a causa dell’involontaria interruzione, definitiva o temporanea, del contratto di lavoro con imprese localizzate in Piemonte ed altresì, disoccupati o sospesi privi di trattamenti previdenziali, si trovano in una situazione economica pari o inferiore alla soglia minima stabilita dalla Giunta regionale;

preso atto, altresì, che il comma 2 del citato art. 4, prevede che la Regione eserciti, anche avvalendosi dell’Agenzia Piemonte Lavoro di cui all’art. 6, comma 1, compiti di gestione delle attività connesse ad iniziative sperimentali o di rilevante interesse che per loro natura impongono la gestione unitaria a livello regionale, come previsto dal comma 3, lett. a) dello stesso art. 6;

ritenuto che la situazione di grave difficoltà economica in cui versano lavoratrici e lavoratori disoccupati o sospesi dotati o privi di trattamenti previdenziali, sopra indicati, a causa del perdurante stato di crisi produttiva ed occupazionale locale, costituisca motivo di rilevante interesse regionale ai fini dell’adozione diretta di urgenti misure di contrasto;

vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 24-1770 del 28/03/2011 recante per oggetto:” L.r. 34/2008 e s. m. e i., art. 37. Contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà economiche. DGR 51-1124 del 30/11/2010. Integrazione risorse alla Agenzia Piemonte Lavoro pari ad € 856.274,77 a carico del bilancio 2011 per l’effettuazione dei servizi affidati. Indirizzi programmatici di attività e spesa”;

considerata la perdurante esigenza di personale da adibire a servizi generali operativi presso gli uffici della Regione Piemonte ed, altresì, la necessità di contenimento della spesa per il personale entro i limiti previsti dalla L 122/2010, al fine di evitare il manifestarsi di disservizi soprattutto nell’ambito del primo contatto con il pubblico;

ritenuto di provvedere, con il presente atto, all’erogazione di quota-parte dei sopra citati sussidi, per un importo pari ad € 330.000,00, a favore di lavoratori in mobilità, di età superiore a cinquant’anni, dotati di trattamenti previdenziali, in particolare di trattamento di mobilità indennizzata al fine agevolare un loro volontario coinvolgimento in un progetto di attività socialmente utili, ex art. 7,

D.lgs 468/97 presso la Regione Piemonte, così come definito nell'allegato – A – alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

considerato quindi, che la sopra indicata motivazione ed in particolare le connesse esigenze di tempestività e indifferenziata finalità sul piano territoriale degli interventi da effettuare, impongono la gestione unitaria a livello regionale dei relativi compiti;

ritenuto, pertanto, di avvalersi, ai sensi dell'art. 6, comma 3, lett. a) della citata L.r. 34/2008 e s.m.e i., della Agenzia Piemonte Lavoro per l'esercizio effettivo di predetti compiti secondo le modalità ed i termini stabiliti dal presente provvedimento;

ritenuto, al fine della realizzazione del progetto sopra richiamato, di acquisire l'accordo delle organizzazioni sindacali dei lavoratori componenti la Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 11 della citata legge 34/2008, in base allo schema indicato dall'allegato – B – alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante;

vista la legge regionale 31 gennaio 2010, n. 25: "Legge finanziaria per l'anno 2011";

vista la legge regionale 31 gennaio 2010, n. 26: "Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale per gli anni finanziari 2010-2013";

preso atto della disponibilità della sopra indicata somma di euro 330.000,00 presso l'Agenzia Piemonte Lavoro già attribuita alla medesima dalla DGR 51-13235 del 08/02/2010, allo scopo di fare fronte alle spese per il pagamento del contributo-sussidio di cui al comma 2 dell'art. 37 della L.r. 34/2008 e s. m. e i, a favore dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al progetto di lavori socialmente utili presso gli Uffici giudiziari dell'anno 2010;

dato atto dell'istruttoria della presente deliberazione;

la Giunta Regionale, ai sensi di legge, unanime,

*delibera*

Di stabilire, per le motivazioni in premessa indicate, che le risorse per sussidi corrisposti ai sensi dell'art. 34 del DPR 29/09/1973, n. 601, come previsto dall'art. 37, commi 1 e 1 bis, della L.r. 34/2008 e successive modifiche ed integrazioni, pari alla somma di euro 330.000,00, disponibili presso l'Agenzia Piemonte Lavoro, sono destinate a favore di lavoratrici e lavoratori, residenti o domiciliati in Piemonte, che a causa dell'involontaria interruzione definitiva del contratto di lavoro con imprese aventi unità produttive o operative ubicate nella Regione Piemonte, risultano percettori di trattamento di mobilità indennizzata e di età superiore a cinquant'anni, che partecipano a titolo volontario al progetto di attività socialmente utili di cui all'art. 7 del Dlgs 468/1997 indicato dall'allegato – A – al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante.

Di stabilire che l'individuazione, per il fine di erogazione dei sussidi di cui al presente atto, dei lavoratori da impiegare volontariamente in attività socialmente utili, ex art. 7, D.lgs 468/1997 presso gli Uffici Regionali – che comunque non genera l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione o cancellazione dalle liste di mobilità – è effettuata dalla Agenzia Piemonte Lavoro di concerto con i Centri per l'Impiego, in accordo con la competente Direzione Regionale ed è effettuata tra lavoratori ultracinquantenni percettori di indennità di mobilità ex L

223/91, in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale.

Di approvare lo schema di accordo, indicato dall'allegato – B – alla presente deliberazione di cui costituisce parte integrante, da sottoscrivere tra l'Assessore regionale al Lavoro e alla Formazione professionale, l'Assessore regionale al Bilancio e finanze, risorse umane, patrimonio, pari opportunità e le organizzazioni sindacali dei lavoratori componenti la Commissione regionale di concertazione di cui all'art. 11 della citata legge 34/2008, al fine della realizzazione del progetto di attività socialmente utili di cui all'art. 7 del Dlgs 468/1997, oggetto del presente provvedimento.

Di affidare alla Agenzia Piemonte Lavoro, quali compiti di gestione di attività connessa all'unitario esercizio regionale previsto dalla citata L.r. 34/2008, l'esecuzione degli adempimenti di competenza connessi alla realizzazione del progetto di attività socialmente utili oggetto del presente provvedimento, tra i quali, la predisposizione di apposita nota regolativa recante le modalità organizzative del servizio volontario compreso nel progetto medesimo.

Di dare atto che alla spesa necessaria per la corresponsione dei sussidi di cui al presente provvedimento si fa fronte con la somma di € 330.000,00 prevista dalla DGR 24-1770 del 28/03/2011.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)

Allegato

PROGETTO DI ATTIVITA' SOCIALMENTE UTILI,  
AI SENSI DELL'ART. 7 DEL DECRETO LEGISLATIVO 23 DICEMBRE 1997, N. 468,  
CONSISTENTE NELL'UTILIZZO DI LAVORATORI PERCETTORI DI TRATTAMENTI  
PREVIDENZIALI A SEGUITO DI SOSPENSIONE DEFINITIVA O TEMPORANEA DAL  
CONTRATTO DI LAVORO PRESSO AZIENDE UBICANTE IN PIEMONTE,  
IN PRESTAZIONI INTEGRATIVE PRESSO I SERVIZI GENERALI  
OPERATIVI DELLA REGIONE PIEMONTE

OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ DEL PROGETTO

La Regione Piemonte intende promuovere un'attività progettuale, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 468, finalizzata all'utilizzo di lavoratrici e lavoratori, residenti o domiciliati in Piemonte, che a causa dell'involontaria interruzione definitiva o temporanea del contratto di lavoro con imprese aventi unità produttive o operative ubicate nella Regione Piemonte, risultano percettori di trattamento di mobilità indennizzata e di età superiore a cinquant'anni e sono in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale.

Tale attività si propone un duplice obiettivo: promuovere un'azione di contrasto al disagio economico – sociale e contribuire al potenziamento delle attività della Regione Piemonte, soprattutto nei servizi di primo contatto con il pubblico, anche nell'interesse più generale della collettività locale.

A tal fine il lavoratore collaborerà con le strutture dell'Amministrazione regionale per:

- attività di supporto agli addetti all'informazione delle sedi di Torino, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli,
- attività di supporto agli addetti dell'ufficio posta della sede di Torino,
- attività di supporto agli addetti al centralino telefonico della sede di Torino.

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ, NUMERO DI LAVORATORI E ORARIO

- n. 46 unità - sedi di Torino
- n. 2 unità - sede di Alessandria
- n. 2 unità - sede di Biella
- n. 2 unità - sede di Cuneo
- n. 1 unità - sede di Novara
- n. 1 unità - sede di Verbania
- n. 1 unità - sede di Vercelli

per un totale di 55 lavoratori con orario di 36 ore settimanali ciascuno.

Avvio delle attività

Primo semestre 2011

### Durata delle prestazioni

Il progetto non prevede l'instaurazione di alcun tipo di rapporto di lavoro ed avrà una durata di sei mesi eventualmente prorogabili una sola volta per ulteriori sei mesi.

L'utilizzo del lavoratore cesserà comunque non appena terminato il periodo residuo di trattamento previdenziale se antecedente la data di scadenza del progetto.

### Assicurazioni ed integrazioni economiche del trattamento retributivo

Sono garantite ai soggetti inseriti nel progetto la copertura contro gli infortuni e di responsabilità civile.

Il contributo a titolo di sussidio, a favore dei lavoratori, ammonta ad € 500,00. La somma è comprensiva della quota relativa alle spese per i pasti, ed è cumulabile con l'indennità di mobilità percepita.

### Caratteristiche ed individuazione del lavoratore

Saranno utilizzati i lavoratori individuati dall'Agenzia Piemonte Lavoro, in collaborazione con i Centri per l'impiego delle Province competenti per territorio, sulla base dei criteri definiti dalla Regione.

I lavoratori dovranno risultare in possesso dell'assolvimento dell'obbligo scolastico (*in caso di titolo di studio conseguito all'estero è necessario l'attestato di equiparazione*) e dei requisiti prescritti per l'accesso all'impiego presso l'Amministrazione regionale, tra i quali la cittadinanza italiana (*per le equiparazioni valgono le norme in materia*) ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione Europea.

L'Ente si riserva di verificare l'idoneità alle mansioni e la compatibilità fra le mansioni da svolgere e le competenze possedute attraverso questionario con domande a risposte multiple e colloquio.

L'accertamento verterà su materie di cultura generale e su argomenti attinenti le mansioni richieste.

PROTOCOLLO DI ACCORDO  
PER L'UTILIZZO PRESSO GLI UFFICI DELLA REGIONE PIEMONTE  
DI PERSONALE PERCETTORE DI TRATTAMENTO  
PREVIDENZIALE DI MOBILITA', EX L 223/91

PROTOCOLLO DI ACCORDO  
PER L'UTILIZZO PRESSO GLI UFFICI REGIONALI DI PERSONALE  
PERCETTORE DI INDENNITÀ DI MOBILITÀ

La Regione Piemonte e le Organizzazioni sindacali regionali del Piemonte componenti, in rappresentanza dei lavoratori, della Commissione regionale di concertazione, ex art. 11, L.r. 34/2008:

vista la deliberazione della Giunta regionale avente per oggetto: "Contributi a titolo di sussidi a favore di lavoratrici e lavoratori in gravi difficoltà economiche. Progetto utilizzo lavoratori in mobilità in attività socialmente utili ex art. 7, D.lgs 468/1997 presso i servizi generali operativi della Regione Piemonte. Spesa prevista euro 330.000,00 già trasferita alla Agenzia Piemonte Lavoro a carico del cap. 147240 – UPB DB 15041 del bilancio regionale per l'esercizio finanziario dell'anno 2010.

preso atto che la predetta deliberazione stabilisce, tra l'altro, l'approvazione di un progetto di attività socialmente utili, ai sensi dell'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 468, consistente nell'utilizzo di lavoratori percettori di trattamenti previdenziali a seguito di interruzione definitiva del contratto di lavoro presso aziende ubicante in Piemonte, in prestazioni integrative presso i servizi generali operativi della Regione Piemonte;

dato atto che il predetto progetto come previsto dalla citata deliberazione della Giunta regionale, è realizzato nell'ambito delle disposizioni previste dall'art. 7 del decreto legislativo 21 dicembre 1997, n. 468 (*"Disciplina dei lavori socialmente utili a norma della legge 24 giugno 1997, n. 96"*) così come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81 (*"Integrazioni e modifiche della disciplina dei lavori socialmente utili a norma dell'articolo 45, comma 2 della legge 17 maggio 1999, n. 144"*) e che, pertanto, possono rendersene partecipi lavoratori ultracinquantenni percettori di indennità di mobilità ai sensi dell'art. 6 e dell'art 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223 (*"Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro"*), in possesso di qualifiche compatibili con le prestazioni da svolgere secondo il maggior periodo residuo di trattamento previdenziale;

atteso, pertanto, che il predetto progetto in quanto iniziativa da realizzare nell'ambito della sopra richiamata disciplina dei lavori socialmente utili non determina, in alcun modo, l'instaurazione di un rapporto di lavoro;

considerato, che la citata deliberazione attribuisce al predetto progetto la qualità di intervento di politica attiva del lavoro, a gestione unitaria a livello regionale, a volontaria partecipazione da parte di soggetti aventi i requisiti richiesti e, pertanto, non pregiudizievole, in nessun caso, dei trattamenti previdenziali in essere a loro favore non comportando la sospensione o la cancellazione dalle liste di mobilità;

considerata la necessità di rendere maggiormente efficienti i servizi generali operativi della Regione Piemonte ed in particolare al fine di migliorare le attività rivolte al primo contatto con il pubblico

atteso che il non soddisfacimento di tale esigenza pregiudica la qualità delle prestazioni rese nei confronti dei cittadini e l'efficace svolgimento di importanti servizi logistici all'interno delle strutture regionali;

considerata, altresì, la concomitante e perdurante grave situazione economico-sociale che colpisce il territorio regionale piemontese generando perdita di posti di lavoro, instabilità occupazionale e massiccio ricorso a trattamenti previdenziali, cosiddetti "ammortizzatori sociali", che determina una significativa riduzione del reddito dei lavoratori coinvolti;

considerato che, nell'ambito delle risorse previste dalla sopra indicata deliberazione, è stabilita una quota pari a € 330.000,00 da destinare alla corresponsione di quote di contributo a favore di soggetti da utilizzare nelle attività necessarie all'attuazione del predetto progetto, di cui la competente Direzione Regionale è, ai sensi del citata normativa, l'ente utilizzatore;

dato atto che tale somma è trasferita dalla Regione Piemonte all'Agenzia Piemonte Lavoro, la quale garantirà l'erogazione del contributo ai lavoratori partecipanti, nonché stipulerà le necessarie assicurazioni contro gli infortuni e di responsabilità civile;

dato atto altresì che l'Agenzia Piemonte Lavoro provvederà, in collaborazione con le Province attraverso i Centri per l'Impiego, ad individuare i lavoratori di cui all'art. 1, disponibili a partecipare al predetto progetto, trasmettendone i nominativi all'ente utilizzatore: "Regione Piemonte - Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio";

allo scopo di garantire l'adeguato coordinamento, indirizzo e controllo relativo all'attuazione dell'iniziativa, sottoscrivono il seguente:

## ACCORDO

### Art. 1

Le parti convengono sulla rilevanza del progetto di cui in premessa, quale intervento di politica attiva del lavoro, a gestione unitaria a livello regionale, volto ad offrire un contributo a titolo di sussidio a lavoratori di età superiore a 50 anni prossimi a maturare i requisiti di accesso alla pensione, ritrovatisi involontariamente al di fuori dell'attività produttiva a causa della crisi economica gravante sul Piemonte e percettori dell'indennità di mobilità ai sensi dell'art. 6 e dell'art. 7 della L. 223/1991.

Le parti convengono, altresì, sul valore di pubblica utilità del progetto che si pone, anche se in misura parziale e temporanea, a supporto del recupero di efficienza delle attività operative presso i servizi logistici della Regione Piemonte.

### Art. 2

La durata del progetto è di sei mesi a partire dalla data di utilizzo dei lavoratori ed è prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi. Il relativo contributo, a favore dei lavoratori, è corrisposto mensilmente dall'Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi della deliberazione in premessa citata, per le giornate di effettiva presenza. L'Agenzia Piemonte Lavoro provvede altresì a stipulare a favore dei lavoratori le necessarie assicurazioni contro gli infortuni e di responsabilità civile.

L'utilizzo dei lavoratori cesserà comunque non appena terminato il periodo residuo di trattamento previdenziale se antecedente la data di scadenza del progetto.

### Art. 3

Il contributo di cui all'art. 2 ammonta ad € 500,00 e sarà erogato quale sussidio corrisposto ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (*"Disciplina delle agevolazioni tributarie"*). La somma è comprensiva della quota relativa alle spese per i pasti, ed è cumulabile con l'indennità di mobilità percepita.

Il parametro di riferimento per la definizione del contributo di cui all'art. 2 è offerto, indicativamente, dalla posizione economica della categoria B1 del Contratto collettivo nazionale del Comparto Regioni ed Enti locali, al netto dell'ammontare dell'indennità di mobilità, ex L. 223/1991, mediamente percepita.

### Art. 4

I lavoratori di cui all'art. 1 dovranno risultare in possesso di competenze professionali morali e di condotta irreprensibile ai sensi dell' art. 35 comma 6, D.lgs. n.165/2001

(*“Norme generali sull’ ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni”*) tali da assicurare l’efficace svolgimento degli incarichi assegnati.

I lavoratori dovranno risultare, altresì, in assolvimento dell’obbligo scolastico ed in possesso dei requisiti prescritti per l’accesso all’impiego presso l’Amministrazione Regionale, tra i quali la cittadinanza italiana ovvero la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione Europea. Per le equiparazioni valgono le vigenti norme in materia.

La Regione Piemonte - Direzione Regionale Risorse Umane e Patrimonio si riserva di verificare l’idoneità alle mansioni e la compatibilità tra mansioni da svolgere e le competenze possedute attraverso questionario con domande a risposte multiple e colloquio. L’accertamento verterà su materie di cultura generale e su argomenti attinenti le mansioni richieste.

#### Art. 5

L’ente utilizzatore: Regione Piemonte - Direzione Regionale Risorse umane e Patrimonio, impiegherà i lavoratori di cui all’art. 1 in:

- attività di supporto agli addetti all’informazione delle sedi centrale e decentrate di Torino, Alessandria, Biella, Cuneo, Novara, Verbania, Vercelli,
- attività di supporto agli addetti dell’ufficio posta della sede centrale di Torino,
- attività di supporto agli addetti al centralino telefonico della sede centrale di Torino,

Il personale volontario sarà utilizzato secondo la seguente dislocazione:

- n. 46 unità - sedi di Torino
- n. 2 unità - sede di Alessandria
- n. 2 unità - sede di Biella
- n. 2 unità - sede di Cuneo
- n. 1 unità - sede di Novara
- n. 1 unità - sede di Verbania
- n. 1 unità - sede di Vercelli

#### Art. 6

L’Agenzia Piemonte Lavoro, ai sensi della deliberazione in premessa citata , in collaborazione con i Centri per l’impiego delle Province, provvederà ad individuare i lavoratori di cui all’art. 1, disponibili a partecipare al predetto progetto trasmettendone i nominativi alla Regione Piemonte - Direzione Regionale Risorse umane e Patrimonio.

#### Art. 7

L’orario di lavoro è di 36 ore settimanali svolte su 5 giorni con l’articolazione indicata dalla Regione, che potrà comprendere l’attuazione di turni.

Sono riconosciuti 15 giorni lavorativi di riposo per ciascun semestre. Durante il periodo di riposo è corrisposto il sussidio.

Sono, altresì, riconosciuti 10 giorni all'anno di assenza per motivi personali, frazionabili a mezza giornata, maturati in relazione al periodo di utilizzo, durante i quali non viene corrisposto il sussidio. E' facoltà della Regione Piemonte - Direzione Regionale Risorse umane e Patrimonio concordare l'eventuale recupero delle ore prestate, in tal caso non viene operata la sospensione del sussidio.

Le assenze per malattia non comportano la sospensione dell'erogazione del sussidio, nel caso di assenze per infortunio al lavoratore viene corrisposto il sussidio per le giornate non coperte dall'INAIL.

Le assenze debbono essere documentate con le modalità stabilite dalla Regione Piemonte - Direzione Regionale Risorse umane e Patrimonio.

I lavoratori hanno diritto alle assenze giornaliere previste da disposizioni di legge in analogia a quanto stabilito per i dipendenti della Regione Piemonte a tempo determinato.

#### Art. 8

Gli aspetti organizzativi legati all'inserimento iniziale dei lavoratori nelle attività di servizio presso le sedi designate e l'attività di servizio prestata nel corso dell'attuazione del progetto sono monitorati in accordo tra l'Amministrazione Regionale e le OOSS competenti.

Dalla Sede della Regione Piemonte.

Torino ..... 2011

L'ASSESSORE AL BILANCIO  
E FINANZE, RISORSE UMANE  
E PATRIMONIO, PARI OPPORTUNITA'  
*(Dott. ssa Giovanna Quaglia)*

PER LA SEGRETERIA REGIONALE  
DELLA CGIL DEL PIEMONTE  
*(Graziella Rogolino)*

L'ASSESSORE REGIONALE  
AL LAVORO E FORMAZIONE  
PROFESSIONALE  
*(Dott.ssa Claudia Porchietto)*

PER LA SEGRETERIA REGIONALE  
DELLA CISL DEL PIEMONTE  
*(Marcello Maggio)*

PER LA SEGRETERIA REGIONALE  
DELLA UIL DEL PIEMONTE  
*(Flavio Lughezzani)*